

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 23997 Anno 2019**  
**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**  
**Relatore: DI MARZIO MAURO**  
**Data pubblicazione: 26/09/2019**

### **ORDINANZA**

sul ricorso 26302-2017 proposto da:

ROSSITTO CATERINA, LEONE BRUNO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE, 49, presso lo studio dell'avvocato LUCA MANICCIA, rappresentati e difesi dall'avvocato NICOLO' D'ALESSANDRO;

*- ricorrenti -*

*contro*

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IN ARNONE 71, presso lo studio dell'avvocato STEFANO D'ERCOLI, che la rappresenta e difende ope legis;

*- controricorrente -*

avverso la sentenza n. 1057/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 05/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

### **RILEVATO CHE**

1. — Leone Bruno e Rossitto Caterina propongono ricorso per un mezzo, illustrato da memoria, nei confronti di Unicredit S.p.A., contro la sentenza non definitiva dell'11 aprile 2016 e quella definitiva del 5 giugno 2017 con cui la Corte d'appello di Catania ha prima revocato l'ordinanza del Tribunale di Siracusa, avente natura di sentenza, dichiarativa dell'estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 c.p.c. e, poi, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di Rossitto Caterina in ordine al rapporto di conto corrente numero 410814142, ha rigettato l'originaria domanda attrice di ripetizione di indebitato ed ha determinato il saldo a debito su due conti correnti oggetto di controversia, regolando altresì le spese di lite.

2. — Unicredit S.p.A. resiste con controricorso.

### **CONSIDERATO CHE**

3. — Il ricorso contiene un unico motivo volto a denunciare l'*error in procedendo* commesso dalla Corte territoriale per aver provveduto sul merito della lite anziché disporre la rimessione al primo giudice ai sensi dell'articolo 354 c.p.c.


### **RITENUTO CHE**

4. — Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. — Il ricorso è manifestamente fondato.

Stabilisce il secondo comma dell'articolo 354 c.p.c. che il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308 c.p.c.: ora, come si sa, quest'ultima disposizione è disegnata sul processo articolato nella fase istruttoria destinata a svolgersi dinanzi all'istruttore ed in quella decisoria dinanzi al collegio.

In proposito questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di estinzione del processo, quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è pertanto impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. Ne consegue che la parte è ammessa a formulare al giudice di appello istanza di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, secondo comma, c.p.c. ravvivandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, secondo comma, c.p.c.. Diversamente deve ritenersi quando l'estinzione sia stata deliberata dal Tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.: in tal caso, il giudice di appello ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, secondo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 354 secondo comma, c.p.c., ma deve trattenere la



causa e deciderla nel merito (Cass. 11 novembre 2010, n. 22917; Cass. 16 maggio 2012, n. 7633).

Nel caso di specie, il giudice monocratico non ha disposto la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 189 c.p.c., sicché ricorre la prima e non la seconda delle due ipotesi contemplate dalla massima sopra riassunta.


6. — La sentenza è cassata e rinviata *ex* articolo 383, comma 3, c.p.c., al Tribunale di Siracusa, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Siracusa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima, il 7 giugno 2019.

Il presidente



  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale